

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO relativo al personale dell’Agenzia Industrie Difesa Triennio 2023 – 2025

In data 12 dicembre 2023, la parte datoriale e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CISL FP, FP CGIL, UIL PA, CONFINTESA FP, FLP Difesa, USB PI, CONFSAL UNSA, si sono riuniti per la sottoscrizione dell’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale del comparto dell’Agenzia Industrie Difesa.

In data 24 maggio 2024, le parti contraenti hanno provveduto alla sottoscrizione del testo aggiornato secondo quanto indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP-0006975-P-29/01/2024, nonché dal MEF-RGS-IGOP con il parere prot. 24513 del 26/01/2024-U.

PREMESSA

I membri della delegazione di parte datoriale dell’Agenzia Industrie Difesa (A.I.D.) e i rappresentanti delle suddette Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del personale del comparto Funzioni Centrali delle Aree, in servizio presso le sedi dell’Agenzia Industrie Difesa:

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO l’art. 5 del CCNI 2021 – 2023 dell’Agenzia Industrie Difesa, sottoscritto in data 17 dicembre 2021;

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Individuale del personale civile delle aree funzionali, approvato con D.M. del 10 novembre 2015;

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa, approvato con D.M. del 12 ottobre 2017;

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Ministero della Difesa approvato con D.M. del 2 agosto 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 16 agosto 2023 al nr.2979, che abroga e sostituisce a decorrere dal 01/01/2024 i precedenti Sistemi di Misurazione e Valutazione;

VISTO il CCNL 2019 – 2021 del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 9 maggio 2022 ed in particolare l'art. 8, comma 1;

VISTO il CCNL 2019 – 2021 del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 9 maggio 2022 e in particolare artt. 12, 13 e 18 in materia di famiglie professionali;

VISTO che in data 8 maggio 2023 si è perfezionata la sottoscrizione del CCNI stralcio sulle Famiglie Professionali, a seguito dell'avvenuta certificazione da parte degli organi di controllo, demandando a successivo momento di contrattazione la definizione delle competenze di ciascuna famiglia professionale;

VISTO il CCNL 2019 – 2021 del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 9 maggio 2022 e in particolare artt.11, 14, 49, 50, 54, 55 in materia, rispettivamente, di indennità del personale in distacco sindacale, progressioni economiche all'interno delle aree, FRD, indennità di specifiche responsabilità, welfare integrativo;

VISTA la Convenzione triennale 2021 – 2023 tra l'Amministrazione Difesa e l'Agenzia Industrie Difesa che, all'art. 4, comma 6, stabilisce che nello specifico accordo annualmente sottoscritto dal Ministero e dalle Organizzazioni nazionali aventi titolo viene stralciata dal Fondo risorse decentrate (FRD) della Difesa una quota che costituisce il FRD dell'Agenzia. Il Fondo viene utilizzato, previa contrattazione integrativa di Agenzia, per retribuire i compensi accessori al personale civile non dirigente, comunque in servizio presso la Direzione Generale e le Unità Produttive;

VISTO l'art.25 del CCNI del Ministero della Difesa, sottoscritto il 4 dicembre 2023, che definisce l'ammontare complessivo del Fondo Risorse Decentrate per l'esercizio finanziario 2023, pari a complessivi Euro 52.115.468,62 al lordo degli oneri datoriali, di cui Euro 1.937.615,24 sono destinati al Fondo Risorse Decentrate dell'Agenzia Industrie Difesa;

SOTTOSCRIVONO

in via definitiva, ai sensi degli artt.7 e 8 del CCNL 2019 – 2021, il contratto collettivo nazionale integrativo parte giuridica ed economica 2023-2025, che tiene conto di quanto rappresentato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP-0006975-P-29/01/2024, nonché dal MEF-RGS-IGOP con il parere prot. 24513 del 26/01/2024-U.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Campo di applicazione)

1. Il presente contratto si applica al personale dell'Agenzia Industrie Difesa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o part-time, e inquadrato nelle aree funzionali

dell'A.I.D. nonché al personale in posizione di comando in entrata e in uscita per gli istituti agli stessi applicabili.

2. Lo stesso, per quanto concerne le disposizioni relative alla parte economica, si applica a tutto il personale in servizio presso le sedi dell'Agenzia Industrie Difesa, fatta eccezione per le progressioni economiche relative al personale nei ruoli dell'Amministrazione Difesa.

Articolo 2

(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione)

1. Il presente contratto ha validità per il triennio 2023-2025 e gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno successivo a quello di sottoscrizione in via definitiva, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
2. Il presente contratto sostituisce e abroga integralmente le disposizioni del precedente CCNI 2021 – 2023.
3. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o PEC, almeno tre mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni contrattuali rimangono, comunque, in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCNI.
4. Le materie e gli istituti regolati dal presente contratto potranno essere integrati da contrattazioni successive.
5. E' fatta salva, comunque, la preminenza del CCNL di comparto sul presente contratto, con particolare riferimento agli istituti normativi ed economici generali.

PARTE GIURIDICA

TITOLO II

FAMIGLIE PROFESSIONALI

Articolo 3

(Individuazione famiglie professionali e relative competenze)

1. Per l'individuazione delle Famiglie Professionali si rinvia al CCNI stralcio sulle "Famiglie Professionali" del 08/05/2023, che per completezza si annette al presente accordo.
2. Per quanto riguarda la declaratoria delle competenze delle famiglie professionali si rinvia all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente CCNI.

PARTE ECONOMICA

TITOLO III

INDENNITA' PER REMUNERARE PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO, ATTIVITA' DISAGIATE, ATTIVITA' PERICOLOSE PER LA SALUTE

Articolo 4

(Turnazioni)

1. Si applica la disciplina prevista dall'articolo 19 del CCNL 2016 – 2018, con le modifiche e integrazioni indicate ai successivi commi.
2. Gli enti dell'A.I.D., in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro, sulla base delle disposizioni di cui al citato art. 19.
3. Ai sensi dell'art.7, comma 6, lett. t) del CCNL 2019 – 2021, si integrano le seguenti situazioni personali e familiari (previste dal combinato disposto degli articoli 19, co. 9 e 26, co. 4 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, dall'art. 27 co. 5 ultimo alinea CCNL 2019-2021 e fermo restando quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n.151 del 2001 in materia di tutela della maternità) per l'esclusione, a richiesta, dai turni notturni:
 - età superiore a 60 anni per turni notturni etc.
 - anzianità di servizio superiore a 40 anni

Articolo 5 **(Reperibilità)**

1. Si applica la disciplina prevista dall'articolo 20 del CCNL 2016 – 2018, con le modifiche e integrazioni indicate al successivo comma 2.
2. Per un turno di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità di € 17,50. Per turni di durata inferiore alle 12 ore, la predetta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore e viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10 per cento. L'indennità di reperibilità di cui al presente comma non compete durante l'orario di servizio, a qualsiasi titolo prestato.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese.

Articolo 6 **(Rischio radiologico)**

1. I destinatari dell'indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, attualmente abrogato e sostituito integralmente dal D.Lgs.101 del 2020, ed in particolare il personale classificato esposto in quanto operante in ambienti di lavoro definiti Zona Controllata e Zona Sorvegliata.
2. Le condizioni oggettive di esposizione al rischio debbono essere individuate da organismi tecnici e secondo le modalità che per l'A.D. sono state individuate dagli artt. 265 e seguenti del D.P.R. n. 90/2010 e nelle "Istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti" di cui al D.M. Difesa del 24.07.2007. I datori di lavoro avranno cura di fare riferimento al Documento Valutazione dei Rischi (DVR) ex D.Lgs. 81/2008, dagli stessi sottoscritto, quale fonte abilitata a prevedere obbligatoriamente tutte le attività soggette a rischio.
3. Ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € 130,66.
4. Ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € 32,66.

5. L'indennità di rischio radiologico non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.
6. La corresponsione dell'indennità di rischio radiologico continua ad essere disciplinata dalla vigente normativa speciale in coerenza con la natura "preventiva" anziché risarcitoria riconosciuta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 1992, nella quale si definisce l'indennità quale concorso alle spese che l'operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico o terapeutico, al fine di ridurre i rischi da esposizione.

Articolo 7 **(Indennità professionale)**

1. Per i tecnici di radiologia, l'indennità derivante da rischio radiologico ha assunto, ai sensi dell'art. 18 CCNL 12.06.2003, la denominazione di indennità professionale a decorrere dal 1° gennaio 2004.
2. Questa compete in ragione della qualifica professionale posseduta dal dipendente ed è corrisposta in conformità della vigente disciplina (legge 27 ottobre 1988, n. 460) nella misura unica mensile di € 130,66 lordi.
3. L'indennità professionale non è cumulabile con l'indennità di rischio radiologico, con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.

Articolo 8 **(Rischio)**

1. Compete ai dipendenti civili una indennità giornaliera per le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale elencate nella tabella A annessa al DPR n.146/75, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Le situazioni lavorative di rischio sono individuate sotto la diretta responsabilità dei dirigenti preposti agli Enti, qualora sussistano le previste condizioni per il riconoscimento del diritto al relativo pagamento, tenendo conto di quanto indicato nella tabella A annessa al DPR n. 146/75.
3. Ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro rischiose su turni, l'indennità di rischio deve essere corrisposta nella stessa misura con cui viene corrisposta ai dipendenti che effettuano l'orario di lavoro in modalità non turnaria.
4. Si rammenta che l'indennità in questione non è cumulabile con il premio di disattivazione previsto dalla legge n. 294/85, e con l'indennità per rischio da radiazioni prevista dal precedente articolo 6, né con l'indennità di bonifica campi minati.

IMPORTI come da Tab. A allegata al DPR n. 146/75

GRUPPO I € 3,05 (su gg. 6) € 3,66 (su gg. 5)

GRUPPO II € 1,43 (su gg. 6) € 1,76 (su gg. 5)

GRUPPO III € 1,00 (su gg. 6) € 1,22 (su gg. 5)

GRUPPO IV € 0,64 (su gg. 6) € 0,78 (su gg. 5)

GRUPPO V € 0,58 (su gg. 6) € 0,70 (su gg. 5)

5. Agli operatori subacquei spetta, a prescindere dalla profondità raggiunta, una indennità di rischio nella misura di € 11,50 per ogni ora di attività.

2. L'importo dell'indennità giornaliera di imbarco è pari a:
 - a) € 16,33 per il personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna, di Direttore di macchina;
 - b) € 13,06 per il personale preposto alla conduzione dei natanti e delle unità navali e Conduttori di macchina;
 - c) € 6,53 per il restante personale.
3. L'indennità di imbarco è corrisposta, inoltre, nelle seguenti misure orarie (la frazione di ora equivale all'ora intera):
 - a) € 1,15 al personale dei settori tecnici e del settore dei servizi generali per le prestazioni lavorative di costruzione, manutenzione o riparazione effettivamente rese a bordo di natanti e Unità Navali e assimilati, quali passetti, bettoline e boe, in banchina o in bacino di carenaggio, purché la permanenza a bordo sia riscontrata da documenti ufficiali del Comando di bordo o delle officine di appartenenza, fermo restando il limite giornaliero di € 6,53;
 - b) € 2,30, ovvero maggiorata in misura del 100%, al personale preposto alla conduzione dei natanti e delle unità navali e Conduttori di macchina, fermo restando il limite giornaliero di € 13,06;
 - c) € 2,88, ovvero maggiorata in misura del 150%, al personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna, di Direttore di macchina, fermo restando il limite giornaliero di € 16,33.
4. In caso di prestazione lavorativa effettivamente resa in giornate feriali non lavorative gli importi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 sono corrisposti in misura maggiorata del 50%, ovvero:
 - a) per il personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna e di Direttore di macchina, € 24,50 la giornaliera e € 4,31 l'oraria;
 - b) per il personale preposto alla conduzione, € 19,60 la giornaliera e € 3,45 l'oraria;
 - c) per il restante personale imbarcato, € 9,80 la giornaliera e € 1,73 l'oraria.
5. Nelle giornate festive gli importi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 sono corrisposti in misura doppia, ovvero:
 - a) per il personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna e di Direttore di macchina, € 32,66 la giornaliera e € 5,75 l'oraria;
 - b) per il personale preposto alla conduzione, € 26,13 la giornaliera e € 4,60 l'oraria;
 - c) per il restante personale imbarcato, € 13,06 la giornaliera e € 2,30 l'oraria.
6. Per il personale imbarcato ed in navigazione per periodi superiori a 24 ore l'importo giornaliero di imbarco è corrisposto in misura pari a:
 - a) € 32,66 per il personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna e di Direttore di macchina;
 - b) € 26,13 per il personale preposto alla conduzione;
 - c) € 13,06 per il restante personale.
7. In caso di imbarco o navigazione superiori a 24 ore in giorno festivo o feriale non lavorativo (ad es. il sabato se l'orario di servizio del dipendente fosse stabilito dal lunedì al venerdì) l'importo giornaliero è comunque corrisposto nella misura di:
 - a) € 65,32 per il personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna e di Direttore di macchina;
 - b) € 52,26 per il personale preposto alla conduzione;

c) € 26,13 per il restante personale.

8. Al personale dei settori tecnici e del settore dei servizi generali per le prestazioni relative a collaudi, verifiche periodiche di sistemazioni, impianti e attrezzature di bordo¹, manutenzioni e riparazioni rese a favore di natanti, Unità Navali e assimilati, anche in immersione, ed al personale di supporto tecnico per attività di imbarco, logistica e sbarco dei materiali dalle UU.NN., ad esclusione dei dipendenti eventualmente destinatari di incentivi ex. art. 113 d.lgs. 50/2016, è corrisposta una indennità di lavorazione/collaudato per le prestazioni effettivamente rese a bordo, lungo le banchine, i bacini o i laboratori. La misura dell'indennità è:

- a) nei giorni feriali, € 6,53 la giornaliera e € 1,15 l'oraria;
- b) nei giorni feriali non lavorativi, € 9,80 la giornaliera e € 1,73 l'oraria;
- c) nei giorni festivi, € 13,06 la giornaliera e € 2,30 l'oraria;
- d) per periodi superiori a 24 ore in giorni feriali, € 13,06;
- e) per periodi superiori a 24 ore in giorni festivi, € 26,13.

9. Per le due fattispecie d'indennità, i relativi importi sono riepilogati nella tabella sottostante:

Tabella Indennità (Importi in euro)	Indennità di Imbarco			Indennità Lavorazione e Collaudo
	Capo pontone/pianale, Capo cisterna e Direttore di macchina	Personale preposto alla conduzione dei natanti e UU.NN. e Conduttori di macchina	Restante personale a bordo	Collaudatori/ Manutentori/supporto tecnico
Indennità Giornaliera (IG)	16,33	13,06	6,53	6,53
Indennità Oraria (IO) (la frazione di ora equivale all'ora intera)	2,88	2,30	1,15	1,15
IG - feriali non lavorativi	24,50	19,60	9,80	9,80
IO - feriali non lavorativi	4,31	3,45	1,73	1,73
IG - festivi	32,66	26,13	13,06	13,06
IO - festivi	5,75	4,60	2,30	2,30
IG – periodi superiori 24H	32,66	26,13	13,06	13,06

¹ Previste dalle normative di legge vigenti, ovvero dalle specifiche norme di tutela tecnico-militare di FA - pubblicazioni NAV

IG – periodi superiori 24H in giorno festivo o feriale non lavorativo	65,32	52,26	26,13	26,13
---	-------	-------	-------	-------

10. Al personale gruista che effettua attività di conduzione di gru e autogru è corrisposta un'indennità per le prestazioni lavorative che comportino la movimentazione di carichi. L'indennità viene erogata nella misura oraria di € 8,00 fino al limite massimo giornaliero di € 25,00.
11. L'Ente di servizio, ai fini della corresponsione delle sopraccitate indennità, dovrà tenere idonea documentazione, redatta col concorso del Comando di bordo, nel caso di interventi a favore delle Unità Navali, eseguiti a bordo, dalla quale risulti, per ciascun dipendente, il numero di giornate e di ore di effettiva prestazione lavorativa svolta.
12. Gli importi giornalieri sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
13. Ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro su turni, l'importo giornaliero deve essere corrisposto nella stessa misura in cui viene corrisposto ai dipendenti che effettuano l'orario di lavoro in modalità non turnaria.

Articolo 13
(Indennità di mobilità)

1. Al personale civile appartenente alle aree funzionali del comparto Funzioni Centrali con rapporto di lavoro con l'Agenzia Industrie Difesa ed in servizio presso le sedi dell'A.I.D., in caso di trasferimento d'autorità da sedi per i quali è già stato definito il piano di chiusura o di ristrutturazione e conseguente piano di reimpiego, compete, qualora la sede di destinazione coincida con quella prevista dall'amministrazione, una indennità di mobilità nella misura indicata ai commi seguenti.
2. Per trasferimento permanente presso una sede di servizio che disti oltre 30 Km dalla sede di origine e comunque dalla sede di residenza, compete al dipendente una somma pro capite determinata in € 10.845,00 al lordo degli oneri a carico del lavoratore. Il personale permanentemente trasferito, destinatario dell'indennità in questione, è obbligato a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a sette anni. A tal fine, la frazione superiore a sei mesi è valutata un anno.
3. Per trasferimento temporaneo presso una sede di servizio che disti oltre 30 Km dalla sede di origine e comunque dalla sede di residenza: compete al dipendente una somma annua pro capite determinata in € 1.549,00 al lordo degli oneri a carico del lavoratore. Il personale temporaneamente trasferito destinatario di tale indennità – alla quale si aggiungono, nella misura di un settimo, le eventuali maggiorazioni chilometriche indicate al successivo comma 4 – può beneficiare della stessa per un numero massimo di sette annualità, in ragione del protrarsi della durata del trasferimento. A tal fine, la frazione superiore a sei mesi è valutata un anno. Con la trasformazione del trasferimento da temporaneo a permanente, al lavoratore interessato, fermi restando i requisiti del trasferimento indicati in premessa, compete, a titolo di conguaglio, la corresponsione dell'intero ammontare della indennità spettante, detratte le somme percepite ai sensi del precedente comma 2. In mancanza dei cennati requisiti, al medesimo lavoratore non compete alcun conguaglio.

4. L'indennità di mobilità, sia per trasferimento permanente che per trasferimento temporaneo, è oggetto di maggiorazione del 10%, da calcolarsi sempre sulla quota base, ogni 10 km fino alla distanza di 50 km.
5. All'indennità di mobilità, sia nella misura base che nella misura comprensiva delle eventuali maggiorazioni chilometriche, da qualsiasi trasferimento derivata, si aggiunge una quota fissa pari ad € 800,00.
6. In caso di trasferimento permanente, ovvero temporaneo, qualora successivamente ad esso abbia luogo un ulteriore trasferimento, quest'ultimo a domanda dell'interessato e prima che si concluda il periodo di permanenza nell'ente di reimpiego prescritto dal trasferimento d'autorità, l'indennità di mobilità subirà una decurtazione proporzionale al periodo di servizio non prestato nella sede di assegnazione.
7. Nel caso di trasferimento permanente detta decurtazione corrisponde alla differenza tra la quota globale percepita dal dipendente e quella risultante dagli anni e mesi di servizio resi nella sede oggetto di reimpiego. Nel caso, invece, di trasferimento temporaneo detta decurtazione corrisponde alla differenza tra la quota annua percepita dal dipendente e quella risultante dai mesi di effettivo servizio prestati nella sede di reimpiego. In entrambe le ipotesi i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno.
8. Nei casi di mobilità esterna volontaria presso altra amministrazione, anche di personale già reimpiegato in ambito Agenzia Industrie Difesa e che ha percepito l'indennità di mobilità, si applica quanto previsto ai precedenti commi 6 e 7. Nei casi di assegnazione temporanea presso altra amministrazione (comando), il recupero dovrà essere effettuato, anche in caso di rinnovo, in proporzione alla durata dello stesso.
9. Al fine di corrispondere l'indennità di mobilità, deve essere chiaramente evidenziato e dichiarato nei verbali di reimpiego annessi ai relativi piani se i trasferimenti sono d'autorità (secondo le esigenze di servizio proposte dall'A.I.D.) o nell'interesse del dipendente. In quest'ultimo caso non può essere corrisposta la predetta indennità.
10. Non danno luogo alla restituzione pro quota dell'indennità:
 - a) le sole cause di cessazione del rapporto di impiego per decesso o inidoneità permanente;
 - b) l'assegnazione a nuovo Ente di servizio a seguito di vincita di corso-concorso o di concorso;
 - c) il trasferimento successivo ad altro Ente effettuato ai sensi della legge n. 104/92 ovvero in ragione di situazioni di particolare gravità, nei casi in cui le condizioni che hanno dato titolo al beneficio di cui sopra siano insorte successivamente al movimento che ha originato il diritto alla predetta indennità, nonché nel caso in cui, pur sussistendo dette condizioni con connotati di handicap non grave, sia intervenuto successivo aggravamento che dà titolo ai benefici di cui sopra.
11. Le distanze tra le sedi di servizio vanno riferite a quelle esistenti tra l'Ente di provenienza e l'Ente di nuova assegnazione. Con il termine "Ente", qualora lo stesso sia articolato in più sedi di servizio, si deve intendere l'effettiva sede di impiego all'interno dell'Ente, sia di quello soppresso o chiuso, che di quello di assegnazione.
12. Le distanze sopra indicate devono tenere conto della minore distanza tra dette sedi e devono essere certificate dall'Automobile Club d'Italia, ovvero attestate con le indicazioni stradali fornite da rilevazioni satellitari del tipo Google maps o similari ed integrate, ove dette certificazioni o indicazioni non siano esaustive, da una dichiarazione resa da una commissione all'uopo costituita presso l'Ente. In caso di difformità tra le certificazioni ACI e le attestazioni

satellitari, dovrà essere presa in considerazione la dichiarazione più favorevole ai fini della corresponsione della indennità.

13. Gli importi economici indicati ai precedenti commi 2, 3 e 4 costituiscono un riferimento certo e costante per esigenze che saranno contrattate, a tal fine anche negli anni futuri.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE, INCENTIVAZIONE, VALUTAZIONE, PROGRESSIONI

Articolo 14

(Fondo Risorse Decentrate)

1. Il Fondo Risorse Decentrate (FRD) è costituito con le risorse previste dall'articolo 49 del citato CCNL. Le risorse del Fondo sono utilizzate secondo quanto disposto dall'articolo 50 del CCNL, in base a quanto stabilito dalla presente contrattazione integrativa.
2. Sono individuate e verificate dall'Amministrazione Difesa, con cadenza annuale, le risorse che costituiscono il FRD di A.I.D. ed in tale contrattazione collettiva integrativa a livello di Amministrazione si procede a definire criteri e procedure di utilizzazione del Fondo stesso, nell'ambito delle finalità previste dal CCNL.
3. Nell'ambito della contrattazione di cui al comma 2 si provvede, in particolare, ad individuare le somme destinate alle progressioni economiche orizzontali del personale, quelle necessarie a remunerare particolari posizioni di lavoro, indennità correlate allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità, anche di natura professionale, trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative, incentivi alla mobilità territoriale e quelle destinate all'erogazione dei compensi accessori da attribuire ai dipendenti in base all'apporto individuale ed organizzativo, in relazione ai risultati conseguiti in termini di performance organizzativa ed individuale.
4. La distribuzione delle risorse destinate al finanziamento dei Fondi Unici di Sede (FUS) sarà stabilita nell'ambito della contrattazione integrativa di sede territoriale, in ossequio a quanto previsto dall'art.7, comma 7 del CCNL Funzioni Centrali, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione dei Sistemi di Misurazione e Valutazione della *Performance* vigenti presso l'Amministrazione Difesa, adottati da A.I.D., ferme restando le tutele legislative e contrattuali in materia di maternità e paternità.
5. Le parti concordano che le ulteriori risorse che, dopo la contrattazione di cui al comma 2, dovessero affluire al FRD a titolo di somme cd. variabili, nonché le eventuali disponibilità residue sulle voci di distribuzione del FRD dell'anno precedente, saranno destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione di sede (FUS). L'Amministrazione terrà tempestivamente informate le Organizzazioni Sindacali.

Articolo 15

(Performance organizzativa)

1. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 4 ed 8 del D.Lgs. n. 150/2009, il sistema di misurazione della performance organizzativa e dei connessi obiettivi strategici dell'Agenzia Industrie Difesa, è orientato alla definizione delle fasi, dei tempi, delle modalità e dei soggetti

responsabili del processo, al fine di rendere trasparente e condiviso il modello attraverso il quale l'azione amministrativa dell'A.I.D. è impostata, monitorata e valutata in rapporto alla sua capacità di attuare piani e programmi per conseguire gli obiettivi fissati.

2. Il sistema di misurazione della performance organizzativa costituisce pertanto il mezzo attraverso il quale l'acquisizione, l'analisi e la rappresentazione delle informazioni consentono di:
 - a) individuare e comunicare gli obiettivi delle strutture;
 - b) verificare che gli obiettivi siano stati conseguiti;
 - c) rafforzare le responsabilità a diversi livelli gerarchici;
 - d) incoraggiare il miglioramento continuo organizzativo.
3. La misurazione del raggiungimento degli obiettivi avviene attraverso specifici indicatori e valori target, che concretizzano gli intenti dell'Amministrazione. Per quanto attiene agli indicatori, essi sono definiti come grandezze espresse sotto forma di valore assoluto o rapporto.
4. L'ammontare del premio riconosciuto al personale in connessione alle performance organizzative realizzate, è determinato in misura differenziata e tiene conto:
 - a) del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano della Performance di A.I.D. come rilevato nell'ambito del ciclo della performance, attraverso il cosiddetto indicatore sintetico di risultato (ISR). Tale indicatore corrisponde alla media dei punteggi ottenuti sugli OBS assegnati a tutte le Unità Produttive (UP)/Direzione Generale (DG);
 - b) dell'apporto partecipativo effettivamente fornito.
5. L'indicatore sintetico di risultato corrisponde alla media della percentuale di raggiungimento di tutti gli indici di realizzazione fisica riferiti a tutte le UP/DG. Nello specifico, i risultati da prendere in considerazione sono quelli degli obiettivi riferiti all'A.I.D. (assegnati con il Piano della performance entro il 31 gennaio di ogni anno oggetto di valutazione, così come risultanti dalla Relazione sulla performance, a seguito della validazione da parte dell'OIV).
6. Al fine di riconoscere il contributo differenziato al raggiungimento degli obiettivi dell'A.I.D. e promuovere il massimo impegno nel conseguimento e nel superamento degli obiettivi assegnati, per ciascun dipendente viene determinato un punteggio connesso alla performance organizzativa della UP/DG, sulla base della seguente formula:

$$P.c.P.O. = ISR \times S \text{ par}$$

Dove:

P. c.P.O. = punteggio connesso alla performance organizzativa

ISR = Indicatore sintetico di risultato (riferito alla media dei punteggi ottenuti sugli OBS assegnati a tutte le UP/DG)

S par = soglia di partecipazione

Le parti danno atto che il P.c.P.O. (punteggio connesso alla performance organizzativa) nonché l'ISR (indicatore sintetico di risultato), rappresentano criteri di attribuzione dei premi correlati alla performance organizzativa ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. b) del CCNL Funzioni Centrali.

7. Il parametro della soglia di partecipazione (S par) è rappresentato da un fattore moltiplicativo, diversificato in relazione a distinte fasce, sulla base della seguente tabella:

PRESENZA	Soglia partecipazione (S par)
PRESENZA > 75%	1 (100%)
50% > PRESENZA ≤ 75%	0,75 (75%)
25% > PRESENZA ≤ 50%	0,5 (50%)
PRESENZA ≤ 25%	0 (0)

8. Nel calcolo della percentuale del dovuto di cui alla tabella del precedente comma si considera come parametro corrispondente alla presenza del 100% il numero di giornate lavorative teoricamente da rendere su base annua da parte del lavoratore, tenuto conto della specifica articolazione dell'orario di lavoro.
9. Il principio alla base della ripartizione del premio correlato alla performance organizzativa è che quest'ultimo venga assegnato al personale che ha fornito un'adeguata prestazione lavorativa, tanto da fornire un positivo apporto al raggiungimento degli obiettivi di struttura (UP/DG).
10. L'importo individuale annuale corrisposto al singolo dipendente in correlazione alla performance organizzativa, quindi, è calcolato in base alla seguente formula:
premio individuale di performance organizzativa = **punteggio "di performance organizzativa" (P.c.P.O.) x stanziamento complessivo**
performance organizzativa **Σ punteggi "di performance organizzativa" (P.c.P.O.)**
11. Per i dipendenti a tempo parziale l'incentivo individuale, determinato ai sensi del punto precedente, viene parametrato in base alla percentuale di prestazione lavorativa effettivamente resa, in altre parole viene calcolato sulla base della soglia di partecipazione oggettiva del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale.
12. Il premio connesso alla *performance* organizzativa viene pagato a conclusione del ciclo della performance previsto dal "Sistema di misurazione e valutazione della *performance*, a seguito della validazione della Relazione sulla *performance* elaborata dall'Amministrazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione della *performance* (OIV), così come espressamente previsto dall'art. 14, co. 6, del D.Lgs. n.150/2009.

Articolo 16 **(Performance individuale)**

1. La somma complessivamente destinata a remunerare la performance individuale dei dipendenti civili dell'A.I.D., ai sensi degli artt. 7 e 45 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 50, comma 2, lett. b) del CCNL Funzioni Centrali è attribuita secondo i criteri di seguito riportati.
2. La somma di cui al comma precedente, rapportata al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento, fornisce l'importo teorico pro capite del premio da attribuire in base alla performance individuale al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro.
3. Ai dipendenti che, in base al sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, abbiano conseguito al termine del periodo valutativo un punteggio compreso tra:

0 e 40	non competerà alcun compenso correlato alla <i>performance</i> individuale
41 e 50	competerà un compenso pari al 65% dell'importo <i>pro capite</i> teorico correlato alla <i>performance</i> individuale
51 e 70	competerà un compenso pari al 75% dell'importo <i>pro capite</i> teorico correlato alla <i>performance</i> individuale
71 e 90	competerà un compenso pari al 85% dell'importo <i>pro capite</i> teorico correlato alla <i>performance</i> individuale
91 e 100	competerà un compenso pari al 100% dell'importo <i>pro capite</i> teorico correlato alla <i>performance</i> individuale

4. Ai soli dipendenti rientranti nella fascia di valutazione compresa tra 91-100, che avranno conseguito le valutazioni di performance individuale più elevate, è attribuita, ai sensi dell'art. 78 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018, una maggiorazione del 30% della quota individuale teorica come definita dal precedente comma 2.

Tale maggiorazione verrà attribuita al 40% dei dipendenti appartenenti a ciascuna area funzionale, sulla base della graduatoria dei punteggi di performance individuale di ciascuna area.

In caso di ex aequo si farà riferimento alla valutazione della performance individuale delle annualità precedenti.

Tale maggiorazione troverà copertura mediante le somme accantonate in base al comma 1 e non integralmente spese a seguito dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, qualora tali ultime risorse non siano sufficienti si procederà mediante una rideterminazione proporzionale del premio di tutti i dipendenti non rientranti tra i beneficiari della maggiorazione in base alle graduatorie di merito sopra descritte, in modo tale che la maggiorazione da corrispondere ai dipendenti con punteggi più elevati sia pari al 30% dell'importo del premio spettante ai dipendenti compresi nella fascia 71-99, e non rientranti tra i beneficiari della maggiorazione.

Articolo 17

(Indennità per Posizioni Organizzative)

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7, co. 6, lett. a) e 50, co. 2, lett. g) del CCNL, nonché in conformità a quanto indicato dall'articolo 15 del medesimo CCNL:
 - l'Amministrazione conferisce al personale inquadrato nell'area dei funzionari incarichi a termine di natura organizzativa o professionale, che richiedono lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilità e professionalità, ai quali viene attribuita una specifica indennità di posizione organizzativa;
 - le parti individuano le risorse finanziarie da destinare ai trattamenti economici riconosciuti ai titolari di posizioni organizzative all'interno dell'Accordo annuale per la distribuzione del Fondo Risorse Decentrate (FRD);
 - in base alla ricognizione annuale degli incarichi operata dalla Direzione Generale, l'importo come sopra individuato viene utilizzato per la copertura delle posizioni organizzative che risultano istituite presso i singoli Enti;
 - le parti concordano che i valori dell'indennità sono ricompresi tra un minimo di Euro 1.200,00 e un massimo di Euro 2.600,00 annui lordi per 13 mensilità, così come fissato nel CCNL ;
 - le parti concordano che l'importo dell'indennità sarà corrisposto in un'unica soluzione, a seguito di positiva valutazione del dipendente interessato, nell'ambito del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance individuale vigente.

Articolo 18

(Indennità di specifiche responsabilità)

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7, co. 6, lett. e) e lett. x) e 54 del CCNL:
 - l'Amministrazione conferisce al personale inquadrato nell'area degli assistenti compiti comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità, ai quali viene attribuita una specifica indennità accessoria;

- l'indennità sarà riconosciuta al personale al momento in cui saranno meglio specificate le competenze e le responsabilità in base alle quali potrà essere attribuita, e dopo aver provveduto all'indicazione delle specifiche tipologie di incarico;
- le parti concordano che l'importo dell'indennità sarà corrisposto in un'unica soluzione, a seguito di positiva valutazione del dipendente interessato, nell'ambito del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance individuale vigente e che il medesimo importo sarà proporzionale alla valutazione, analogamente a quanto previsto nel precedente articolo per la performance individuale;
- le parti individuano le risorse finanziarie da destinare ai trattamenti economici riconosciuti ai titolari della specifica indennità all'interno dell'Accordo annuale per la distribuzione del Fondo Risorse Decentrate.

Articolo 19

(Trattamento economico del personale in distacco sindacale)

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7, co. 6, lett. a) e 11 del CCNL:
 - le parti concordano che la misura percentuale dell'elemento retributivo di cui all'art. 11, co. 1, lett. c) è pari al 90%;
 - la quota dell'elemento retributivo da erogare è definita all'interno dell'Accordo annuale per la distribuzione del Fondo Risorse Decentrate (FRD).

Articolo 20

(Progressioni economiche all'interno delle aree)

1. Le progressioni economiche all'interno delle aree si realizzano in applicazione di quanto previsto dall'art.14 del CCNL, mediante l'attribuzione di differenziali stipendiali di pari importo determinati a seguito di procedura selettiva attivata annualmente in relazione alle risorse del FRD e nel rispetto di quanto definito nel presente articolo.
2. Le parti concordano di ridurre a due anni il termine di cui all'art.14, co.2, lett.a) del CCNL, ovvero potranno partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 2 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica.
3. Il numero delle progressioni economiche all'interno delle aree per ciascun anno, in correlazione con la quota di FRD destinata a tale istituto, è definito annualmente in sede di accordo per la distribuzione del fondo e la decorrenza giuridica ed economica delle stesse sarà il 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione dell'accordo definitivo sull'argomento.
4. Le parti convengono programmaticamente che, nel corso del triennio, le nuove progressioni economiche siano distribuite con un tendenziale equilibrio tra le diverse aree del sistema di classificazione professionale, anche tenendo conto delle progressioni verticali programmate.
5. La ponderazione dei criteri per l'attribuzione dei differenziali stipendiali, di cui all'art.14, co.2 del CCNL, è così definita:
 - a. 30%, all'esperienza professionale maturata;
 - b. 30%, alle capacità culturali e professionali acquisite in percorsi di formazione;
 - c. 40%, alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite.

Articolo 21
(Fondo Unico di Sede)

1. La somma annualmente destinata alla costituzione dei Fondi Unici di Sede (FUS), definita nel rispetto di quanto indicato dall'art. 50, co. 4 del CCNL Funzioni Centrali, viene rapportata al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento per determinare l'importo *pro capite* teorico FUS.
2. Detto "importo *pro capite* teorico" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio presso un ente, dà luogo alla determinazione dell'ammontare complessivo del Fondo Unico di Sede a disposizione dell'Ente.
3. L'importo effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori potrà differire da quello "medio teorico" utilizzato per quantificare il Fondo, sia a causa delle cessazioni ed immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia a causa delle differenziazioni da lavoratore a lavoratore dovute alla ripartizione del FUS in sede di contrattazione locale.
4. Le parti convengono di destinare, in relazione al numero di unità di nuova assunzione a seguito di mobilità, concorso pubblico, transito di personale militare all'impiego civile e personale in posizione c.d. di "comando in", una quota aggiuntiva di FUS all'Ente di assegnazione del personale assunto e/o transitato nell'anno, in proporzione ai mesi di servizio prestati da ciascun dipendente.
5. Per il personale riassegnato a seguito di soppressione dell'ente l'intera quota andrà parimenti riassegnata all'Ente di destinazione, il quale dovrà tenere conto della attività svolta nell'Ente soppresso.

Articolo 22
(Modalità di utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione di sede)

1. La distribuzione delle somme individuate in base a quanto indicato dal precedente articolo sarà stabilita nell'ambito della contrattazione integrativa di sede, in ossequio a quanto previsto dall'art.7 comma 7 del CCNL Funzioni Centrali, tenendo conto di quanto emerso da uno o più Sistemi di Misurazione e Valutazione della *Performance* vigenti presso l'Amministrazione Difesa, adottati da A.I.D..
2. In considerazione delle cessazioni e delle immissioni di dipendenti che possono verificarsi durante l'anno nonché delle ulteriori eventuali variazioni della consistenza numerica del personale in servizio presso ogni Ente, il premio dovrà essere calcolato in proporzione ai mesi di servizio prestati da ciascun dipendente nel medesimo Ente.
3. La somma annualmente accantonata per il FUS dovrà corrispondere ad almeno il 20% delle risorse destinate ai trattamenti per le performance, in applicazione dell'art. 50 co. 4 del CCNL Funzioni centrali, e tali risorse dovranno essere destinate alla produttività del personale.

Articolo 23
(Fondo A.I.D. 2023)

1. L'ammontare complessivo del Fondo Risorse Decentrate per l'esercizio finanziario 2023 assegnato al Ministero della Difesa è pari a complessivi Euro 52.115.468,62, al lordo degli oneri datoriali.
2. L'art.25 del CCNI 2023-2025 del Ministero della Difesa, definisce il Fondo Risorse Decentrate dell'Agenzia Industrie Difesa per l'anno 2023, pari ad Euro 1.937.615,24, al lordo degli oneri datoriali.
3. Sono recepite le ulteriori risorse affluite al Fondo (Determina di costituzione del Fondo del Ministero della Difesa Prot.65727 del 8/10/2023 e relativo visto di conformità dell'Ufficio Centrale di Bilancio Prot.66373 del 20/10/2023), destinate ad incrementare i fondi per la contrattazione di sede (FUS) in conformità a quanto previsto dall'art.14, comma 5, definite per A.I.D. dal Ministero della Difesa nella misura di Euro 81.764,00 al lordo degli oneri datoriali.

Articolo 24

(Destinazione Fondo Risorse Decentrate 2023)

1. In base a quanto stabilito nel precedente art.23, comma 2, il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023 dell'A.I.D. ammonta a complessivi Euro 1.937.615,24, compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione, incrementato di ulteriori Euro 81.764,00 al lordo degli oneri datoriali come stabilito all'art.23, comma 3.
2. Le relative risorse sono destinate a promuovere il miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi ed a tal fine saranno utilizzate, così come riportato nella seguente tabella:

Voci	Importo al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	Importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	Residuo importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro
FRD 2023	2.019.379,24 (1.937.615,24 + 81.764,00)		
Indennità di Posizioni Organizzativa	84.173,40	111.698,10	1.907.681,14
Indennità per Particolari Posizioni di Lavoro	115.349,60	153.068,92	1.754.612,22
Indennità per Turni	386.591,87	513.007,41	1.241.604,81
Indennità di Reperibilità	170.160,00	225.802,32	1.015.802,49
Performance Organizzativa	320.985,75	425.948,09	589.854,40
Performance Individuale	105.938,66	140.580,60	449.273,80
Elemento di garanzia personale distacco sindacale	376,79	500,00	448.773,80
Totale Fondo Unico di Sede	338.186,74	448.773,80	0

Performance organizzativa + Performance individuale + Totale Fondo unico di sede 2023			
Distribuzione somme complessivamente disponibili			
VOCI	Importo	Numero dei dipendenti	Quota media pro capite
Performance Organizzativa al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	425.948,09	668	637,64
Performance Organizzativa al netto degli oneri a carico del datore di lavoro (lordo dipendente)	320.985,75	668	480,51
Performance Individuale al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	140.580,60	668	210,45
Performance Individuale al netto degli oneri a carico del datore di lavoro (lordo dipendente)	105.938,66	668	158,59
FUS al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	448.773,80	668	671,81
FUS al netto degli oneri a carico del datore di lavoro (lordo dipendente)	338.186,74	668	506,26

Posizioni Organizzative			
Distribuzione somme complessivamente disponibili			
CATEGORIE	Importo	Numero massimo titolari PP.OO.	Importo teorico massimo pro-capite
Cat. I al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	22.320,00	8	2.790,00
Cat. I al netto degli oneri a carico del datore di lavoro (lordo dipendente)	16.819,89	8	2.102,48
Cat. II al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	89.377,60	52	1.718,80
Cat. II al netto degli oneri a carico del datore di lavoro (lordo dipendente)	67.353,12	52	1.295,25

Articolo 25

(Risorse e contingenti per differenziali stipendiali 2023)

A seguito dei rilievi effettuati da IGOP e Funzione Pubblica non può essere dato corso alle progressioni economiche con decorrenza 01/01/2023 in quanto, come previsto dall'art. 14, comma 3, CCNL 2019/2021 gli sviluppi economici potranno avere decorrenza dal 01 gennaio dell'anno di sottoscrizione dell'accordo definitivo. Di conseguenza, l'ammontare previsto nell'ipotesi di CCNI del 12/12/2023 per tale istituto, è stato destinato a incrementare l'importo del FUS, indicato all'art.24, comma 2, del presente CCNI definitivo.

TITOLO V WELFARE

Articolo 26

(Welfare integrativo e Provvidenze)

1. L'art.55 del CCNL prevede che le amministrazioni disciplinino, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
 - iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi)
 - supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli (borse di studio)
 - contributi a favore di attività culturali (rimborsi delle quote di iscrizione a corsi di laurea presso Atenei pubblici e privati e contributi a parziale rimborso delle spese sostenute per il conseguimento di titoli di studio finalizzati all'accrescimento personale e professionale).
2. Per espressa previsione di cui all'art. 4, comma 7, della Convenzione Triennale 2021/2023 stipulata tra il sig. Ministro della Difesa e il Direttore Generale dell'A.I.D. pro tempore, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero della Difesa provvede, a riconoscere e corrispondere direttamente al personale dell'Agenzia Industrie Difesa i benefici relativi al benessere del personale, inclusi e non limitati a sussidi, borse di studio, contributi per elevazione culturale, soggiorni e foresterie, asili nido, ponendoli a carico del bilancio della Difesa.
3. Si richiama quanto riportato all'art. 28, comma 3, del CCNI del Ministero della Difesa in merito alla ripartizione della quota pro capite, che assicura uniformità di trattamento tra personale civile e militare, in attesa di una totale revisione della disciplina.

NORME FINALI

Articolo 27 *(Verifiche)*

1. Nel primo anno di vigenza del presente CCNI l'Amministrazione assumerà tutte le iniziative necessarie ad assicurare la piena conoscenza del medesimo da parte di tutto il personale in servizio.

- Al termine dell'indicato primo anno di vigenza, e successivamente con cadenza annuale, l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali procederanno, altresì, ad una verifica della sua effettiva attuazione.

Articolo 28

(Interpretazione autentica dei contratti integrativi)

- Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione del presente CCNI o degli accordi integrativi di sede territoriale, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa con le procedure di cui all'art.8 del CCNL comparto Funzioni Centrali 2019-2021. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
- La procedura può essere attivata anche a richiesta di una sola delle parti contraenti.

Articolo 29

(Rinvio al CCNL vigente)

- Per quanto non espressamente o diversamente previsto dal presente contratto, si rinvia al vigente CCNL comparto Funzioni Centrali.

In data 12 dicembre 2023 le parti provvedono alla sottoscrizione dell'ipotesi di CCNI.

In data 24 maggio 2024 la sottoscrizione del CCNI si è perfezionata a seguito della certificazione degli Organi di Controllo.

PER L'AMMINISTRAZIONE	
IL DIRETTORE GENERALE Fiammetta SALMONI	
PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
CISL FP	
FP CGIL	
UIL PA	
CONFINTESA FP	
FLP	
USB PI	
CONFSAL UNSA	

